

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Doc. II
n. 12

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa della GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2022

Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale
concernente la riduzione del numero dei parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. – La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », ha modificato l'articolo 57 della Costituzione, riducendo, per il Senato, il numero degli eletti a duecento senatori. L'articolo 4 della citata legge di revisione costituzionale stabilisce altresì che le nuove disposizioni di cui agli articoli 56 (per la Camera dei deputati) e 57 della Costituzione si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della riforma e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore.

Come è noto, tale riforma è stata successivamente confermata dal voto del *referendum* indetto in data 17 luglio 2020. A seguito di tale esito, la Giunta per il Regolamento si è più volte riunita, a partire dal 23 settembre 2020, al fine di organizzare i lavori per le conseguenti modifiche al Regolamento del Senato.

In una prima fase dei lavori, la Giunta aveva ritenuto opportuno restringere l'ambito delle modifiche agli aspetti più direttamente connessi alla riduzione del numero dei senatori, che tuttavia sono risultati sin dall'inizio strettamente attinenti al tema della ridefinizione del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti, in considerazione del fatto che la riduzione di un terzo dei componenti del Senato renderebbe poco funzionale la conservazione di quattordici Commissioni, la cui composizione risulterebbe eccessivamente ridotta.

Nelle prime riunioni, alla luce delle numerose sollecitazioni emerse, i relatori hanno ri-

levato l'opportunità, condivisa anche dalla Giunta per il Regolamento, di procedere anche ad una ridefinizione della disciplina dei Gruppi, ed in particolare del Gruppo misto, destinato a crescere di importanza in quanto a seguito della riduzione dei senatori potrebbe in alcuni casi risultare più complessa la costituzione di Gruppi politici in senso proprio.

Nella riunione del 3 novembre 2021, la Giunta ha convenuto di istituire un Comitato ristretto, composto dai relatori Calderoli e Santangelo, nonché dai senatori Augussori, De Petris, Faraone, Malan, Parrini, Perilli, Schifani e Unterberger, con il compito di predisporre un testo base condiviso, al fine di ricercare la più ampia convergenza in vista del successivo esame da parte dell'Assemblea.

A conclusione della prima fase dei lavori del Comitato ristretto, nella quale è stata da subito riscontrata un'ampia condivisione tra tutte le forze politiche, la Giunta per il Regolamento si è nuovamente riunita il 21 dicembre 2021 per esaminare il testo delle modifiche proposte. In primo luogo, il Comitato ristretto ha predisposto uno schema di riforma volto adeguare il testo del Regolamento alla riduzione del numero dei parlamentari, generalmente basato su un criterio proporzionale per la ridefinizione dei *quorum* e delle soglie numeriche previste, senza rendere tuttavia tale approccio eccessivamente rigido. Nel fissare ad esempio la soglia minima di componenti per la costituzione di un Gruppo parlamentare a sette senatori (laddove un criterio strettamente aritmetico avrebbe portato invece ad un valore pari a 6,3 componenti) tale adeguamento proporzionale è stato caratterizzato da un approccio ispirato ad un criterio di maggiore funzionalità.

Nella riunione del 18 gennaio 2022 la Giunta ha adottato all'unanimità il testo base proposto dal Comitato ristretto. Gli emendamenti presentati sono quindi stati previamente istruiti nel corso di ulteriori riunioni informali del Comitato ristretto, e successivamente esaminati dalla Giunta nelle riunioni del 26 e 27 aprile 2022.

In conformità al precedente costituito dal *Doc. II*, n. 38 della XVII legislatura, recante la riforma organica del Regolamento, la presente proposta di modifica, d'iniziativa della Giunta, risulta ripartita in differenti articoli, ciascuno recante un « complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate », secondo quanto stabilito dall'articolo 167, comma 6, del Regolamento.

Nella predisposizione della presente proposta di modificazione del regolamento i Relatori hanno inoltre inserito le correzioni di carattere strettamente formale la cui necessità è emersa nelle successive revisioni finali del testo.

In particolare, l'articolo 1 reca le disposizioni più strettamente correlate all'adeguamento del Regolamento alla riduzione del numero dei Senatori.

In primo luogo, il Comitato ristretto ha ritenuto di non modificare il numero di componenti del Consiglio di Presidenza e degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, sulla base della considerazione che il carico di lavoro di tali organi non risulterebbe alleggerito dalla riduzione del numero dei senatori. Di tale riduzione è stato invece tenuto conto attraverso la soppressione dei commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 5, concernenti l'integrazione del Consiglio di Presidenza con un numero massimo di due ulteriori Segretari.

La disciplina della composizione dei Gruppi parlamentari è stata profondamente modificata, sia in conseguenza della riduzione del numero dei senatori, sia in un'ottica di rafforzamento delle norme atte a contrastare il fenomeno della mobilità parla-

mentare, già introdotte dalla riforma organica del Regolamento approvata il 20 dicembre 2017.

Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo rappresentativo delle minoranze linguistiche, dovrà essere composto da sette senatori in luogo di dieci e rappresentare un partito o movimento politico – eventualmente anche in coalizione – che alle ultime elezioni abbia presentato candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un senatore. Resta ferma la possibilità di costituire Gruppi di coalizione elettorale, così come la possibilità di costituire, anche in seguito, Gruppi autonomi da parte di ciascuna componente della coalizione stessa, nel rispetto dei requisiti numerici previsti.

La proposta della Giunta consente la costituzione di nuovi Gruppi in corso di legislatura, purché composti da almeno dieci senatori e rappresentativi di un partito o un movimento politico – del quale assumono il contrassegno – che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati, conseguendo l'elezione di propri rappresentanti.

Il Gruppo rappresentativo delle minoranze linguistiche deve essere composto da almeno quattro iscritti (in luogo degli attuali cinque). I senatori che entro l'ordinario termine di tre giorni non abbiano aderito ad alcun gruppo formano il Gruppo misto nel quale, ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 14, possono essere costituite componenti politiche rappresentative di una forza politica che abbia conseguito – con lo stesso contrassegno – l'elezione di almeno un senatore, ovvero l'elezione di propri rappresentanti alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo.

Proprio sulla scorta dell'esperienza del Parlamento europeo, viene per la prima volta prevista, anche per i senatori elettivi, la possibilità di non essere iscritti ad alcun Gruppo parlamentare. Segnatamente, ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 14, sia i

senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, sia i senatori espulsi, salvo che entro tre giorni abbiano aderito ad altro Gruppo già costituito, non risulteranno iscritti ad alcun Gruppo. A tale categoria vengono comunque garantiti adeguati spazi di intervento e la relativa assegnazione alle Commissioni parlamentari è disposta dal Presidente del Senato, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione.

Sempre al fine di arginare la mobilità parlamentare, nel solco della riforma del 2017 sono state introdotte ulteriori misure atte a disincentivare tale fenomeno: la previsione della decadenza dalle cariche del Consiglio di Presidenza è stata estesa ai Questori, con l'esplicitazione del principio in base al quale le norme in materia di decadenza per trasferimento ad altro Gruppo « non si applicano mai al Presidente del Senato ». Di un ulteriore disincentivo, sotto il profilo dei contributi ai Gruppi parlamentari, verrà dato conto in relazione all'articolo 5 della presente proposta.

Sotto il profilo dell'organizzazione interna dei Gruppi parlamentari, la carica di tesoriere, già prevista dall'articolo 16-bis, comma 10, è stata ulteriormente valorizzata, al fine di consentire a ciascun Gruppo di diversificare incarichi e responsabilità rispetto alla posizione del proprio Presidente, che rappresenta invece l'organo di direzione più eminentemente politica. Pertanto, all'articolo 15, comma 2, è stata introdotta un'integrazione in base alla quale il tesoriere deve necessariamente essere un senatore, nominato (o revocato) dal Gruppo di appartenenza. Il regolamento del Gruppo può in particolare prevedere l'attribuzione al tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso. Anche di tale nomina, così come delle vicende successive, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

La decadenza in caso di cessazione dell'appartenenza al proprio Gruppo viene espressamente prevista anche con riguardo alle Giunte. Con particolare riguardo alla Giunta delle ele-

zioni e delle immunità parlamentari, viene rafforzato il principio dell'attribuzione della Presidenza ad un esponente dell'opposizione, in quanto si precisa espressamente che il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa.

Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 27 esplicita il carattere generale del principio di decadenza sinora illustrato, stabilendo espressamente che tale principio trova applicazione in tutti gli organi collegiali del Senato.

È stata altresì rafforzata la rappresentatività dei Gruppi all'interno della Giunta per il Regolamento, in tutti i casi in cui venga convocata per esaminare modifiche regolamentari: viene infatti prevista la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, ai rappresentanti dei Gruppi che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta stessa.

La disciplina concernente il numero e le competenze delle Commissioni permanenti è da subito risultata quella sulla quale la riduzione di un terzo dei senatori ha determinato le ricadute più rilevanti. Il Comitato ristretto ha optato per una riduzione a dieci Commissioni, attraverso forme di accorpamento di quelle attualmente previste, basate su due criteri complementari: da un lato, si è ritenuto del tutto logico impostare tali accorpamenti sulla base di un criterio di affinità tematica delle competenze da attribuire; dall'altro, è stata condivisa la necessità di impostare tale ridefinizione anche sulla base dei carichi di lavoro ordinariamente assegnati alle Commissioni attualmente esistenti. È questa la ragione della scelta di accorpare le Commissioni Affari esteri e Difesa, le Commissioni Ambiente e lavori pubblici, le Commissioni Industria e Agricoltura, nonché le Commissioni Lavoro e Sanità.

Al contempo, sia il Comitato ristretto che la Giunta per il Regolamento hanno ritenuto necessario escludere da ogni ipotesi di accorpamento la Commissione Bilancio, la

Commissione Affari costituzionali e la Commissione Giustizia, in considerazione dell'ampiezza dell'attività da esse svolta, della quale il notevole numero di provvedimenti assegnati e trattati costituisce la dimostrazione più evidente.

Nel corso dei dibattiti è peraltro più volte emersa la questione della necessità di una definizione più precisa – ai fini delle assegnazioni dei provvedimenti – degli ambiti di competenza delle singole Commissioni permanenti, che rientrano tra i poteri propri del Presidente del Senato, il cui esercizio risulta fondato essenzialmente sulla prassi e sui precedenti. A tale proposito, se da un lato sia il Comitato ristretto sia la Giunta in sede plenaria hanno convenuto sull'inopportunità di inserire nel Regolamento disposizioni eccessivamente analitiche sulla competenza di ciascuna Commissione, sono però state prese in considerazione alcune questioni specifiche, che si intende riassumere nella presente relazione, quale criterio di indirizzo per la fase applicativa successiva all'entrata in vigore della riforma.

Segnatamente, con riguardo alla Commissione Giustizia, si rileva l'opportunità di una maggiore razionalizzazione e semplificazione dell'attuale regime diversificato che ne regola gli ambiti di competenza. Tale regime, infatti, attribuisce sostanzialmente a tale Commissione i disegni di legge, gli schemi di atti normativi e in generale gli affari concernenti la giustizia ordinaria, laddove la giustizia amministrativa e contabile risultano, sulla base di una tradizione tanto antica quanto ormai priva di reale giustificazione, radicate presso la 1^a Commissione permanente. La Commissione Giustizia dovrebbe, ad avviso dei relatori, esercitare pienamente la propria competenza anche sui rilevanti ambiti della giustizia amministrativa e contabile. Un discorso parzialmente differente – ma ispirato alla medesima esigenza di razionalizzazione e concentrazione delle attribuzioni della 2^a Commissione permanente -

vale per la giustizia militare e per quella tributaria, per le quali il carattere profondamente specialistico del loro impianto rende più ragionevole una trattazione congiunta: da affidarsi nel primo caso alla 2^a e alla nuova 3^a Commissione, nel secondo caso alla 2^a e alla 6^a Commissione permanente.

Direttamente conseguente alla ristrutturazione del sistema delle Commissioni risulta la modifica del comma 1 dell'articolo 21, che prevede la designazione da parte dei Gruppi di propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti in ragione di uno ogni dieci iscritti, in luogo degli attuali quattordici.

Infine, l'articolo 1 reca tutte le ridefinizioni dei *quorum*, ed in generale delle soglie di attivazione di numerosi istituti previsti dal Regolamento.

L'articolo 2 introduce alcune disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori. Si tratta di un ambito di intervento che si colloca in un quadro di continuità con le misure approvate dal Senato con la riforma organica del 2017, anche tenuto conto del profondo mutamento rappresentato dalla riduzione del numero dei senatori.

Nell'ottica della crescente valorizzazione della Commissione per le politiche dell'Unione europea, è stata introdotta, all'articolo 23, la possibilità di invitare i membri del Parlamento europeo a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di tale Commissione in relazione a specifici provvedimenti, nonché di formulare osservazioni e proposte.

Più in generale, con riguardo alle Commissioni, al fine di scongiurare sovrapposizioni nello svolgimento dei lavori, all'articolo 29 viene esplicitata la possibilità per i Presidenti di riunirsi al fine di stabilire orari di convocazione delle sedute, per coordinare i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali.

Per consentire una migliore organizzazione dell'esame in Commissione, nonché un maggior coordinamento con l'attività delle Com-

missioni filtro, viene per la prima volta introdotta una radicale innovazione in sede di espressione dei pareri della 5^a e della 1^a Commissione in sede consultiva su emendamenti. Viene infatti stabilito il principio in base al quale il parere espresso da tali Commissioni è limitato ai soli emendamenti approvati, al fine di prevenire le duplicazioni che attualmente appesantiscono lo svolgimento dell'*iter* legislativo, con particolare riguardo all'esame dei decreti-legge, e che costringono la Commissione Bilancio, e per alcuni profili la Commissione Affari costituzionali, a rendere spesso due volte il proprio parere sulle stesse proposte.

La Giunta ha inoltre ritenuto opportuno il superamento di una prassi ormai consolidata, secondo la quale la Commissione Bilancio, in sede consultiva su emendamenti, rende formali pareri di contrarietà *ex* articolo 81 della Costituzione, motivati dal fatto di non aver potuto disporre di adeguati elementi istruttori da parte del Governo sui profili di copertura finanziaria.

La Giunta ritiene tale prassi non adeguata, in quanto gli emendamenti in questione potrebbero in realtà non presentare in concreto profili di onerosità, o comunque di inadeguata copertura finanziaria. Pertanto, il nuovo testo dell'articolo 40 stabilisce, tra l'altro, che ove la 5^a Commissione deliberi di richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, il Governo trasmette tale relazione entro il termine di cinque giorni. In ogni caso, la mancata presentazione della relazione nei termini previsti non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria, tenuto conto del fatto che la Commissione Bilancio conserva sempre una propria autonomia nel valutare l'adeguatezza delle coperture finanziarie, indipendentemente dalle formali informazioni eventualmente richieste.

Al fine di valorizzare ulteriormente l'attività delle Commissioni, è stata modificata la

formulazione dell'articolo 47, attraverso una specifica integrazione. Segnatamente, la risulante disposizione che attribuisce alle Commissioni la possibilità di chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame, viene per la prima volta estesa in generale alle materie di competenza. Risulta pertanto considerevolmente ampliato l'ambito di operatività della norma, sino ad oggi ristretto al novero dei disegni di legge e degli affari formalmente assegnati.

L'evidente desuetudine registrata in ordine all'istituto dello schema dei lavori in sede di programmazione ha orientato la Giunta a proporre l'espunzione dal Regolamento.

Uno degli aspetti che distingue ancora oggi maggiormente l'esame dei decreti-legge in Senato rispetto alla Camera dei deputati è rappresentato dal comma 6 dell'articolo 78, ai sensi del quale gli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente non vengono ricompresi in un testo consolidato da sottoporre all'Assemblea (il cosiddetto « testo-A »). In Senato, infatti, tali emendamenti vengono nuovamente esaminati e votati dall'Aula, quali proposte a firma della Commissione di merito. Tale procedura determina due profili problematici: in primo luogo, specialmente in caso di plurimi emendamenti approvati, la comprensione del testo complessivo approvato dalla Commissione risulta spesso difficoltosa, proprio in quanto tale testo risulta parcellizzato in una pluralità di modifiche - spesso frammentarie - all'originario testo del decreto; in secondo luogo, si determina di fatto una duplicazione nelle votazioni, prima in Commissione, e successivamente in Aula. La proposta di modifica del Regolamento approvata dalla Giunta reca pertanto la sop-

pressione del comma 6 dell'articolo 78, in modo da uniformare, sotto questo specifico aspetto, la procedura di esame dei disegni di legge di conversione a quella prevista per gli altri disegni di legge. Pertanto, una volta concluso l'esame in Commissione, la relazione per l'Assemblea recherà il testo consolidato del decreto-legge, come emendato dalla Commissione stessa. Oggetto delle votazioni in Aula, coerentemente con la prassi da sempre adottata, saranno unicamente gli eventuali emendamenti presentati in Assemblea, salve ovviamente le votazioni concernenti il disegno di legge di conversione, che non sempre (per quanto di rado) è stato caratterizzato da un unico articolo.

Il combinato disposto di tale modifica e dell'introduzione dei commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 40, concernente i pareri delle Commissioni filtro sui soli emendamenti approvati, consentirà una marcata razionalizzazione del procedimento di esame dei decreti-legge in Senato.

Si è inoltre ritenuto preferibile ridurre le differenze procedurali esistenti in materia di esame delle proposte di risoluzione, a seconda che esse concernano le comunicazioni del Governo, ovvero il Documento di economia e finanza e le relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La Giunta propone pertanto di riformulare l'articolo 105 del Regolamento, prevedendo anche in tale ipotesi la possibilità – qualora il Governo dichiarerà di accettare una o più proposte di risoluzione presentate – che a fronte di più proposte si votino con precedenza quelle accettate dal Governo, e successivamente le altre, per le parti non precluse o assorbite. Qualora tale accettazione non sia stata manifestata, torna ad applicarsi il tradizionale criterio dell'ordine di presentazione.

Ulteriori interventi proposti dalla Giunta sono volti ad assicurare un puntuale coordinamento testuale tra alcune disposizioni re-

golamentari, anche alla luce della riforma organica approvata nella scorsa legislatura.

L'articolo 3 prevede l'istituzione anche al Senato di un Comitato per la legislazione, che presenta tuttavia alcuni spunti di originalità, sia con riguardo alla durata dell'alternanza nella carica di Presidente – fissata in un anno, a differenza del termine di sei mesi previsto dal Regolamento della Camera – sia con riguardo ai profili di competenza, tra i quali per la prima volta viene introdotta la valutazione d'impatto. Anche sotto il profilo procedurale il modello proposto dalla Giunta presenta alcuni aspetti di originalità.

L'articolo 4 prevede l'introduzione dell'articolo 138-bis, concernente la partecipazione dei rappresentanti delle Autonomie locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in ordine a specifici provvedimenti. Nel corso del dibattito presso la Giunta per il Regolamento è stata accolta dai relatori la proposta di espungere la precisazione che tale partecipazione debba avvenire « senza diritto di voto ». Tale precisazione è stata infatti ritenuta superflua, in quanto i riferimenti contenuti dal testo del nuovo articolo alla mera partecipazione dei rappresentanti delle Autonomie locali, nonché la possibilità ad essi attribuita di formulare osservazioni e proposte, non attribuiscono il diritto di partecipare alle votazioni e sono, in ogni caso, di carattere non generale ma limitato – come già ricordato – a specifici provvedimenti.

L'articolo 5 reca una Disposizione finale, strettamente correlata all'obiettivo di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare, nella quale si prevede una modifica alla disciplina dei contributi ai Gruppi parlamentari, sia al fine di arginare il fenomeno della mobilità parlamentare, sia al fine di conseguire risparmi di spesa.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della presente proposta di modifica del Regolamento.

CALDEROLI e SANTANGELO, relatori

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL
REGOLAMENTO**

TESTO VIGENTE

—

Art. 5.

*(Elezione degli altri componenti
della Presidenza)*

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

2-bis. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL
REGOLAMENTO**TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO

—

Art. 1.

(Disposizioni per l'adeguamento alla riduzione del numero dei Senatori)

1. Gli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40, 41, 55, 56, 78, 81, 99, 102-bis, 105, 107, 109, 113, 116, 135-bis, 135-ter, 142, 143, 144, 144-bis, 144-ter, 156-bis, 157, 165 e 167 sono così modificati:

Art. 5.

*(Elezione degli altri componenti
della Presidenza)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo vigente*)

comma 2-bis. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2-*quater* [Abrogato].

3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 13.

(Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza)

1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

1-*bis*. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

2-*quater* [Abrogato].

3. *Identico*.

4. *Identico*.

Art. 13.

(Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza)

1. *Identico*.

1-*bis*. I **componenti del Consiglio di Presidenza** che cessano di far parte del Gruppo parlamentare **di appartenenza** decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari. **Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato.**

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 14.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo,

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 14.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. **Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito a un altro Gruppo già costituito, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 55, comma 5.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Ciascun Gruppo, **ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito ai sensi del comma 8**, dev'essere composto da almeno **sette** Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle **ultime** elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di **almeno un Senatore**. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di

(Segue: *Testo vigente*)

che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, **essi possono costituire** un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici, **ovvero uno o più** Gruppi autonomi, composti da almeno **sette** Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che **abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato**. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. In deroga al comma 4, è ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di dieci componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento politico rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce l'importo del contributo di cui all'articolo 16, comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo.

6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso, purché coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. È altresì consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un movimento

(Segue: *Testo vigente*)

5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, **salvo quanto previsto dal comma precedente.**

Art. 15.

(*Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento*)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti.

7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o movimento politico che intendono rappresentare.

8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno **quattro** iscritti.

9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito **ai sensi dei commi precedenti** si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a **quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 5 o al comma 7**, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto.

Art. 15.

(*Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Salvo il caso previsto all'articolo 14, commi 4, penultimo periodo, e 5, nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti.

3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito *internet* del Senato.

3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. **Ciascun Gruppo nomina o revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo può prevedere l'attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso.** Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Salvo il caso previsto all'articolo 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e 8, nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti.

3-bis. *Identico.*

3-ter. *Identico.*

3-quater. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione *on line*, nel sito *internet* del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.

Art. 18.

(*Giunta per il Regolamento*)

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di due membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività.

3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

3-bis. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpreta-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 18.

(*Giunta per il Regolamento*)

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato. **Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.**

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di due membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività. **Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell'articolo 167, possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro delegato.**

3. *Identico.*

3-bis. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

zione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.

Art. 19.

(Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari)

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitré Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

2. **I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.**

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle opera-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 19.

(Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari)

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di **diciannove** Senatori, **in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari**, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. **Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.**

Soppresso

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

zioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 21.

(Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi)

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni quattordici iscritti.

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 21.

(Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi)

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni **dieci** iscritti.

2. *Identico.*

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del

(Segue: *Testo vigente*)

Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari e il rapporto tra maggioranza e opposizione.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza. Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione può sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.

4-bis. [Abrogato].

5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 22.

(*Commissioni permanenti – Competenze*)

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a – Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari e il rapporto tra maggioranza e opposizione. **Il Presidente del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione.**

4. *Identico.*

4-bis. [Abrogato].

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 22.

(*Commissioni permanenti – Competenze*)

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a – Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, **editoria, digitalizzazione;**

(Segue: *Testo vigente*)

- 2^a – Giustizia;
- 3^a – Affari esteri, emigrazione;
- 4^a – Difesa;
- 5^a – Programmazione economica, bilancio;
- 6^a – Finanze e tesoro;
- 7^a – Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8^a – Lavori pubblici, comunicazioni;
- 9^a – Agricoltura e produzione agroalimentare;
- 10^a – Industria, commercio, turismo;
- 11^a – Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;**
- 12^a – Igiene e sanità;**
- 13^a – Territorio, ambiente, beni ambientali.**
- 14^a – Politiche dell'Unione europea.**

Art. 27.

(*Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni*)

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

- 2^a – Giustizia;
- 3^a – Affari esteri **e difesa;**
- 4^a – **Politiche dell'Unione europea;**
- 5^a – Programmazione economica, bilancio;
- 6^a – Finanze e tesoro;
- 7^a – **Cultura e patrimonio culturale,** istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8^a – **Ambiente, transizione ecologica, energia,** lavori pubblici, comunicazioni, **innovazione tecnologica;**
- 9^a – **Industria, commercio, turismo,** agricoltura e produzione agroalimentare;
- 10^a – **Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.**

Art. 27.

(*Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che **cessano di** far parte **del** Gruppo

(Segue: *Testo vigente*)

diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

Art. 34.

(Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni – Commissioni riunite – Conflitti di competenza)

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o in sede redigente ai sensi dell'articolo 36.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 14^a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica con riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato.

Art. 34.

(Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni – Commissioni riunite – Conflitti di competenza)

1. *Identico.*

1-bis. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Presidente del Senato assegna alla 4^a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144.

(Segue: *Testo vigente*)

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 40.

(Pareri obbligatori)

1. Sono assegnati alla 14^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

2. Sono assegnati alla 1^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5^a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5^a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede de-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 40.

(Pareri obbligatori)

1. Sono assegnati alla 4^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

liberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 14^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commis-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 4^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6-bis. Omissis

(Si veda l'articolo 2 del presente testo)

6-ter. Omissis

(Si veda l'articolo 2 del presente testo)

7. Identico.

8. Identico.

9. Identico.

(Segue: *Testo vigente*)

sione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 14^a, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5^a Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio, è facoltà della medesima 5^a Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5^a Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.

Art. 41.

*(Procedura delle Commissioni
in sede deliberante)*

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle li-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1^a, 4^a e 5^a, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

Art. 41.

*(Procedura delle Commissioni
in sede deliberante)*

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle li-

(Segue: *Testo vigente*)

mitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a, alla 2^a e alla 14^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

mitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di **due** e di **tre** Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno **cinque** Senatori sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Si veda l'articolo 2 del presente testo)

(Segue: *Testo vigente*)

dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a, della 5^a e della 14^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40.

Art. 55.

(Calendario dei lavori)

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispose un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta.

3. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 55.

(Calendario dei lavori)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo **e ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo**, stabilendo altresì la data entro cui gli argo-

(Segue: *Testo vigente*)

posti in votazione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.

6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

Art. 56.

(Ordine del giorno della seduta)

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

menti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.

6. *Identico.*

7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di **cinque** Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

Art. 56.

(Ordine del giorno della seduta)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di otto Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

Art. 78.

(Disegni di legge di conversione di decreti-legge)

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.

2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

2. *Identico.*

(Si veda l'articolo 2 del presente testo)

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da **cinque** Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di **cinque** Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

Art. 78.

(Disegni di legge di conversione di decreti-legge)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezzate le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.

3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.

4. [Abrogato].

5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o **sette** Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può **altresì** ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.

4. [Abrogato].

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Si veda l'articolo 2 del presente testo)

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 81.

(*Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura*)

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

2. L'Assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.

4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare,

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 81.

(*Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura*)

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o **dodici** Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(*Si veda l'articolo 2 del presente testo*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 99.

(Chiusura della discussione generale)

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.

2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di tre minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.

4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 99.

(Chiusura della discussione generale)

1. *Identico.*

2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, **cinque** Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, **cinque** Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di tre minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 102-bis.

(*Effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente*)

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5^a Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

Art. 105.

(*Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del Consiglio dei ministri*)

1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 102-bis.

(*Effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente*)

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che **dieci** Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. *Identico.*

Art. 105.

(*Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del Consiglio dei ministri*)

1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta **cinque** Senatori. In tal caso

(Segue: *Testo vigente*)

Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.

Art. 107.

(Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti)

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici Senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.

2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione. *(Si veda l'articolo 2 del presente testo)*

1-bis. *Identico.*

Art. 107.

(Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti)

1. *Identico.*

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, **sette** Senatori, **o un Presidente di Gruppo di pari consistenza numerica**, presenti in Aula, lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.

2-bis. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonché ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

Art. 109.

(*Annunci e dichiarazioni di voto*)

1. [Abrogato].

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso, possono intervenire per non più di tre minuti.

2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi sia più di una richiesta di intervento da parte di Senatori ap-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

3. *Identico.*

Art. 109.

(*Annunci e dichiarazioni di voto*)

1. [Abrogato].

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso, possono intervenire per non più di **due** minuti.

2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. **La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce i**

(Segue: *Testo vigente*)

partenenti al Gruppo misto, il termine può essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti Senatori.

Art. 113.

(*Modi di votazione*)

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da venti Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

tempi per le dichiarazioni di voto dei Senatori non iscritti ad alcun Gruppo.

Art. 113.

(*Modi di votazione*)

1. *Identico.*

2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da **dieci** Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da **dodici** Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

4-bis. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.

7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

4-bis. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 116.

(Votazione nominale con appello)

1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del « sì » e del « no », estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.

3. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 135-bis.

(Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione)

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 116.

(Votazione nominale con appello)

1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di **dieci** Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del « sì » e del « no », estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 135-bis.

(Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno **dodici** Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

8-bis. Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135.

Art. 135-ter.

(*Verifica dei poteri*)

1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

8-bis. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Art. 135-ter.

(*Verifica dei poteri*)

1. L'Assemblea, **entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione**, discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ri-

(Segue: *Testo vigente*)

di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

Art. 142.

(*Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea*)

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14^a Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3^a Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14^a Commissione permanente.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

guardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno **dodici** Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

Art. 142.

(*Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea*)

1. Su domanda del Governo o di **cinque** Senatori, la 4^a Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. *Identico.*

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3^a Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 4^a Commissione permanente.

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 143.

(Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali)

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3^a Commissione permanente e alla 14^a Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La 14^a Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144.

(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea)

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo,

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 143.

(Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali)

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 4^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3^a Commissione permanente e alla 4^a Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La 4^a Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144.

(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea)

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo,

(Segue: *Testo vigente*)

le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 14^a Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

1-*bis*. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 14^a Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei.

1-*ter*. Su richiesta della 14^a Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-*bis*.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

2-*bis*. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme del-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 4^a Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

1-*bis*. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 4^a Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei.

1-*ter*. Su richiesta della 4^a Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-*bis*.

2. *Identico*.

2-*bis*. *Identico*.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme del-

(Segue: *Testo vigente*)

l'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14^a Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza della 14^a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1^a e la 3^a Commissione permanente possono far pervenire alla 14^a Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14^a Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-*bis*, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14^a Commissione permanente. La 14^a Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-*bis*.

5-ter. Qualora il parere approvato dalla 14^a Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione può

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

l'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 4^a Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza della 4^a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1^a e la 3^a Commissione permanente possono far pervenire alla 4^a Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 4^a Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-*bis*, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 4^a Commissione permanente. La 4^a Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-*bis*.

5-ter. Qualora il parere approvato dalla 4^a Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione può richie-

(Segue: *Testo vigente*)

richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

6-bis. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14^a Commissione.

Art. 144-bis.

(Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

1. Il disegno di legge europea, di delegazione europea e le relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

dere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.

6. *Identico.*

6-bis. *Identico.*

6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 4^a Commissione.

Art. 144-bis.

(Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

1. Il disegno di legge europea, di delegazione europea e le relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede

(Segue: *Testo vigente*)

referente, alla 14^a Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14^a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14^a Commissione può in ogni caso procedere nell'esame dei disegni di legge e delle relazioni.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14^a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea e di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

referente, alla 4^a Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 4^a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 4^a Commissione può in ogni caso procedere nell'esame dei disegni di legge e delle relazioni.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 4^a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14^a Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge europea e di delegazione europea può avere luogo congiuntamente con la discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulle relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 105. La discussione dei disegni di legge europea e di delegazione europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge europea e di delegazione europea, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 144-ter.

(Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia dell'Unione europea sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo **e di un relatore designato dalla 14^a Commissione permanente.**

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 4^a Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 144-ter.

(Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia dell'Unione europea sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 4^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo.

(Segue: *Testo vigente*)

3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Art. 156-bis.

(*Interpellanze con procedimento abbreviato*)

1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.

2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato.

3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.

4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Go-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 156-bis.

(*Interpellanze con procedimento abbreviato*)

1. *Identico.*

2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di **nove** interpellanze con procedimento abbreviato.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

verno, è consentita una replica per non più di cinque minuti.

Art. 157.

(*Mozioni – Presentazione – Fissazione della data di discussione*)

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, uditi il Governo e uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 7 dell'articolo 55.

3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato.

Art. 165.

(*Bilancio e conto consuntivo del Senato – Variazioni di bilancio*)

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti dai Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 157.

(*Mozioni – Presentazione – Fissazione della data di discussione*)

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno **cinque** Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Soppresso

3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di **nove** mozioni a procedimento abbreviato.

Art. 165.

(*Bilancio e conto consuntivo del Senato – Variazioni di bilancio*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

Questori stessi, sono trasmessi al Presidente della 5^a Commissione permanente, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea.

2. La discussione in Assemblea è fatta di norma in seduta pubblica; in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti Senatori lo richiedano.

3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di Presidenza.

Art. 167.

(Approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni)

1. Il Senato adotta il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Ciascun Senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

3. La Giunta riferisce all'Assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della Giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Soppresso

3. *Identico.*

Art. 167.

(Approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico

(Segue: *Testo vigente*)

composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia otto Senatori possono richiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.

7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 23.

(*Commissione Politiche dell'Unione europea*)

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi europei. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia **cinque** Senatori possono richiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.

7. *Identico.*

Art. 2.

(*Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori*)

1. Gli articoli 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 54, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105, 127, 135 e 153 sono così modificati:

Art. 23.

(*Commissione Politiche dell'Unione europea*)

1. *Identico.*

1-bis. I membri del Parlamento europeo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della

(Segue: *Testo vigente*)

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Commissione Politiche dell'Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo invitati a partecipare.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 29.

(Convocazione delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 29.

(Convocazione delle Commissioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Identico.

(Segue: *Testo vigente*)

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.

5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

8. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.

Art. 35.

*(Assegnazione alle Commissioni
in sede deliberante)*

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, nonché per quelli di cui all'articolo 126-bis e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.

2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, **con le modalità e nei**

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

8-bis. I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali possono riunirsi per stabilire orari di convocazione delle sedute delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali.

Art. 35.

*(Assegnazione alle Commissioni
in sede deliberante)*

1. *Identico.*

2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto, **previa votazione degli articoli**, alla sua approvazione finale con sole dichiara-

(Segue: *Testo vigente*)

limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Art. 36.

*(Assegnazione alle Commissioni
in sede redigente)*

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge, riservata all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, **con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.**

2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

zioni di voto. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 5, 6, **6-bis e 6-ter** dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Art. 36.

*(Assegnazione alle Commissioni
in sede redigente)*

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge, riservata all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Soppresso

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano

(Segue: *Testo vigente*)

richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Art. 37.

(Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente)

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.

Art. 40.

(Pareri obbligatori)

1. Sono assegnati alla 14^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

2. Sono assegnati alla 1^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5, 6, **6-bis e 6-ter** dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Art. 37.

(Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente)

1. *Identico.*

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 5, 6, **6-bis, sesto periodo, e 6-ter, secondo periodo**, dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.

Art. 40.

(Pareri obbligatori)

1. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5^a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5^a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 14^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo).*

6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi dell'articolo 126-bis, il parere alla 5^a Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

approvati. In assenza di tale parere, l'incarico di riferire all'Assemblea non può essere conferito al relatore prima del decorso di quindici giorni dalla richiesta, salva la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto. Ove la 5^a Commissione deliberi di richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, di cui all'articolo 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata trasmissione della relazione entro tale termine non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria degli emendamenti. Ove la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere alla 1^a Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le

(Segue: *Testo vigente*)

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 14^a, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5^a Commissione permanente disegni di legge

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio, è facoltà della medesima 5^a Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5^a Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.

Art. 41.

*(Procedura delle Commissioni
in sede deliberante)*

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

12. *Identico.*

Art. 41.

*(Procedura delle Commissioni
in sede deliberante)*

1. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

(Segue: *Testo vigente*)

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e **non possono essere votati se non** siano stati **preventivamente** inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a, alla 2^a e alla 14^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a, della 5^a e della 14^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e **sono** inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a, alla 2^a e alla 4^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a, della 4^a e della 5^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, **6-bis** e **6-ter** dell'articolo 40.

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 42.

(Procedura delle Commissioni in sede redigente - votazione finale del disegno di legge in Assemblea)

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la Commissione discute i singoli articoli sulla base dei criteri informativi fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive **non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi** si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.

4. Dopo l'esame dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione degli articoli e l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Art. 43.

(Procedura delle Commissioni in sede referente)

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 42.

(Procedura delle Commissioni in sede redigente - votazione finale del disegno di legge in Assemblea)

1. *Identico.*

Soppresso

3. **Alle** questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.

4. **Al termine della discussione**, la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione degli articoli e l'approvazione finale. Sono ammesse le **sole** dichiarazioni di voto **finali**.

Art. 43.

(Procedura delle Commissioni in sede referente)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

una discussione generale di carattere sommario.

2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.

3-bis. In ogni Commissione permanente i Senatori appartenenti alla 14^a Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'articolo 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso tale Commissione.

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Soppresso

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 44.

(Termini per la presentazione delle relazioni)

1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.

2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea.

3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.

4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito la votazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria. **Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.**

5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 44.

(Termini per la presentazione delle relazioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito **l'esame**, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 47.

(*Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni*)

1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

Art. 54.

(*Schema dei lavori*)

1. Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presi-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 47.

(*Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge, affari assegnati e materie di competenza delle Commissioni*)

1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati **e alle materie di loro competenza**, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

1-bis. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo vigente*)

denti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori del periodo successivo.

Art. 56.

(Ordine del giorno della seduta)

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario **o sulla base dello schema** dei lavori.

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di otto Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 56.

(Ordine del giorno della seduta)

1. *Identico.*

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario dei lavori.

3. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

4. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 78.

*(Disegni di legge di conversione
di decreti-legge)*

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.

2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezze le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.

3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simul-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 78.

*(Disegni di legge di conversione
di decreti-legge)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

(Segue: *Testo vigente*)

taneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.

4. [Abrogato].

5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.

Art. 79.

(*Disegni di legge fatti propri da Gruppi parlamentari*)

1. All'atto dell'annuncio in Aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo parlamentare, il Presidente di quest'ultimo può dichiarare all'Assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal Gruppo stesso. In tal caso la Commissione competente deve iniziarne l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'Assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o **schema** dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

4. [Abrogato].

5. *Identico.*

Soppresso

Art. 79.

(*Disegni di legge fatti propri da Gruppi parlamentari*)

1. *Identico.*

2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'Assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla Commis-

(Segue: *Testo vigente*)

Commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.

Art. 80.

(Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione)

1. Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario **o schema** dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

Art. 81.

(Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura)

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

2. L'Assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

sione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.

3. *Identico.*

Art. 80.

(Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione)

1. Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso

Art. 81.

(Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura)

1. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o **nello schema** dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.

4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 100.

(Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti)

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 100.

(Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti)

1. *Identico.*

2. *Identico*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

4. [Abrogato].

5. **Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea.** Il Presidente può **tuttavia** consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.

6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5^a Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

4. [Abrogato].

5. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti **oltre il termine di cui al comma 3, purché sottoscritti da almeno cinque Senatori.**

6. Le condizioni e i termini di cui ai commi **3 e 5** non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un Senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5^a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

12. [Abrogato].

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Art. 105.

(Discussione sulle comunicazioni del Governo – Proposte di risoluzione – Informative del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. [Abrogato].

13. *Identico.*

Art. 105.

(Discussione sulle comunicazioni del Governo – Proposte di risoluzione – Informative del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del

(Segue: *Testo vigente*)

giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.

Art. 127.

(Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio)

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5^a Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea **purché siano sottoscritti da otto Senatori.**

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. **(Si veda l'articolo 1 del presente testo) A conclusione delle comunicazioni del Governo** ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione, **secondo l'ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o più proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione.**

1-bis. *Identico.*

Art. 127.

(Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio)

1. *Identico.*

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5^a Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea.

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 135.

(Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione)

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.

7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 135.

(Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario **o nello schema** dei lavori in corso.

9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Art. 153.

(*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*)

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148.

2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta, per la risposta orale, all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.

3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.

4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario dei lavori in corso.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Art. 153.

(*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*)

1. *Identico.*

2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, **questa è iscritta**, per la risposta orale, all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 3.

(Istituzione del Comitato per la legislazione)

1. Nel capo V, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

« Art. 20-bis. - (*Comitato per la legislazione*) - 1. Il Comitato per la legislazione è composto da otto senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.

4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per la conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni di legge

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato.

7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente ».

2. Alla rubrica del capo V, le parole: « e della Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « , della Commissione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Comitato per la legislazione ».

Art. 4.

(Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. Dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:

« Art. 138-bis. – *(Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali)* – 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali è un Senatore ».

Art. 5.

(Disposizione finale)

1. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare, tenuto conto della specificità dei Gruppi costituiti ai sensi dell'articolo 14, il Consiglio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua costituzione definisce, in caso di variazioni nella consistenza numerica dei Gruppi, i criteri per la rimodulazione dell'importo della quota proporzionale al numero dei componenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, primo periodo, determinato al momento della costituzione. Sulla base dei suddetti criteri il Consiglio di Presidenza stabilisce la revoca ovvero la misura della riduzione di tale contributo sia per il Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, sia per il Gruppo di destinazione. I conseguenti risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato.

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.

€ 4,80